

VERBALE DI ACCORDO
ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 7 del mese di Aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda SONOVA AUDIOLOGICAL CARE ITALIA S.r.l., con sede legale in Milano, via Watt 27, P.IVA 09237831004, rappresentata dalla Dr.ssa Laura Adamo, Direttore Risorse Umane e dal Dr. Davide Zorzi, Amministratore Delegato

E

Filcams CGIL rappresentata dal Sig. Joice Moscatelli
Fisascat CISL rappresentata dal Sig. Dario Campeotto
Uiltucs UIL rappresentata dal Sig. Gianni Rodilosso

Premesso che

- 1) Con decreto del 24 marzo 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze ha previsto che, nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID 19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate, secondo le modalità di cui all'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- 2) l'azienda ha unità locali site in 11 diverse regioni del territorio nazionale, ivi compreso Lombardia, Veneto, Emilia Romagna;
- 3) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 , n. 9 e 18 - del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un progressivo blocco della propria attività;
- 4) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:
 - a seguito dei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, la chiusura di 45 punti vendita a gestione diretta e l'apertura in forma ridotta del restante numero di centri acustici al solo scopo di dare assistenza ai clienti, con orario ridotto dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
 - il progressivo rallentamento di tutte le attività gestionali ed amministrative a supporto del business, incluse le attività degli uffici e del call center;
- 5) Le predette conseguenze economiche negative hanno reso indifferibile la significativa riduzione dell'attività lavorativa del personale occupato per un numero complessivo di 348 lavoratori per il periodo dal 1° Aprile 2020 al 31 Luglio 2020 nelle unità produttive indicate nell'allegato 1 (All. 1).



Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) poiché la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori, le Parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) per n. 348 lavoratori dipendenti che sarà con sospensione a zero ore per quanto concerne i punti vendita che sono chiusi, nonché con sospensione a zero ore a rotazione - nell'ambito delle esigenze organizzative e produttive aziendali – per quanto concerne tutte le altre sedi operative;
- d) la decorrenza della cassa integrazione in deroga del Personale sarà dal 01/04/2020;
- e) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione come sopra indicato possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati.
- f) tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- g) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- h) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- i) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;

Milano, lì 07/04/2020

Le OO.SS

Filcams CGIL

Joice Moscatelli



Fisascat CISL

Dario Campeotto



Uiltucs UIL

Gianni Rodilosso



Sonova Audiological Care Italia srl

Davide Zorzi

Amministratore Delegato



Wesley Van der Linden

Business Controller



Laura Adamo

Direttore Risorse Umane

